

REGOLAMENTO

AFFIDAMENTO - CONFERMA - REVOCA INCARICHI DIRIGENZIALI AREA SANITA'

Approvato con deliberazione del Direttore Generale

n. 587 del 30 giugno 2021

PREMESSA

Il presente regolamento, emanato nel rispetto del nuovo C.C.N.L. Area Sanità 2016/2018 ed in particolare ai sensi degli artt. 18, 19 e 20, definisce i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi ai dirigenti medici, sanitari e delle professioni sanitarie con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.

Tale regolamento si inserisce nel più ampio sistema della graduazione delle funzioni dirigenziali che è sottoposto a revisione periodica in funzione delle scelte della direzione aziendale, nel rispetto dei canoni di trasparenza e nel superiore interesse della massima efficienza, economicità ed efficacia dei servizi e delle prestazioni, e determina in relazione anche alle disponibilità del relativo fondo la retribuzione di posizione spettante a ciascun dirigente.

ART. 1 – Tipologie di incarichi dirigenziali

Le tipologie di incarico dirigenziali conferibili, sulla base dell'organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 18 del vigente CCNL, sono le seguenti:

A) INCARICHI GESTIONALI

1. Incarico di direzione di struttura complessa;
2. Incarico di responsabile di struttura semplice a valenza dipartimentale;
3. Incarico di responsabile di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa;
4. Incarico di Direttore di Dipartimento di cui al D. Lgs. N. 502/1992 e s.m.i..

B) INCARICHI PROFESSIONALI

1. Incarico professionale di altissima professionalità:
 - 1a) incarico di altissima professionalità a valenza dipartimentale;
 - 1b) incarico di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa;
2. Incarico professionale di alta specializzazione;
3. Incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo;
4. incarico professionale di base;

Gli incarichi professionali di altissima professionalità a valenza dipartimentale non possono superare il 3% (arrotondando all'unità superiore) del numero degli incarichi di natura professionale di cui al comma 1, par. II, lett. b) e c) art 18 del CCNL area Sanità 19.12.2019.

Gli incarichi professionali di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa non possono superare il 7% (arrotondando all'unità superiore) del numero degli incarichi di natura professionale di cui al comma 1, par. II, lett. B) e c) art. 18 del CCNL area Sanità 19.12.2019.

Art. 2 - Affidamento degli incarichi dirigenziali comportanti responsabilità di struttura

- Direzione di Dipartimento: sono affidati dal Direttore Generale su base fiduciaria, secondo le modalità previste dall'art. 17-bis del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.;
- Direzione di UOC: sono conferiti dal Direttore Generale nel rispetto delle seguenti disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia, conformemente al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico.
 - D.P.R. N.484/1997
 - D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.
 - D.L n. 158/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 189/2012
 - D.G.R. n. X/553 del 02.08.2013
 - Art. 20 CCNL Dirigenza area Sanità 19.12.2019

- Responsabilità di UOSD, UOS: possono essere affidati ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio nel profilo e disciplina specificati nel bando di avviso e che abbiano superato la verifica del Collegio Tecnico.

L'ASST pubblica sul proprio sito istituzionale (sez. Concorsi – Selezioni Interne) e sulla intranet aziendale, per un periodo di almeno 10 giorni (se la scadenza cade di giorno festivo, la stessa è posticipata al giorno successivo), apposito Avviso di selezione interna contenente: i titoli, i requisiti, la documentazione che i candidati dovranno produrre nonché il profilo richiesto per la partecipazione all'Avviso di selezione interna che terrà conto delle attività prestate dalla struttura così come previste nel POAS.

Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale dell'Azienda su proposta:

- del Direttore di Dipartimento, che esamina le candidature, sentiti i Direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, per l'incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale;
- del Direttore di Struttura complessa di afferenza, che esamina le candidature, per l'incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa; laddove l'incarico non afferisce ad una Struttura complessa, la valutazione sarà affidata al Direttore Sanitario/Sociosanitario (o Suo sostituto).

La valutazione è finalizzata ad esprimere un giudizio di idoneità e viene effettuata mediante la comparazione dei titoli posseduti, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 3 - Affidamento degli incarichi professionali e incarichi di Base

- Incarico professionale di Altissima professionalità, Alta Specializzazione e Professionali (art. 1, lett. B punto 3 Reg.): possono essere affidati ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del Collegio Tecnico.

L'ASST pubblica sul proprio sito istituzionale (sez. Concorsi – Selezioni Interne) e sulla intranet aziendale, per un periodo di almeno 10 giorni (se la scadenza cade di giorno festivo, la stessa è posticipata al giorno successivo), apposito Avviso di selezione interna contenente: i titoli, i requisiti, la documentazione che i candidati dovranno produrre.

Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale dell'Azienda su proposta:

- del Direttore della Struttura di appartenenza, che esamina le candidature, sentito il Direttore di Dipartimento. Laddove l'incarico non afferisce ad un Dipartimento, sarà sentito il Direttore Sanitario/Sociosanitaria (o Suo sostituto).

La valutazione è finalizzata ad esprimere un giudizio di idoneità e viene effettuata mediante la comparazione dei titoli posseduti, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4 del presente regolamento.

- Incarico di base: conferito ai dirigenti con meno di 5 anni di attività che abbiano superato il periodo di prova.

A tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, è conferito un incarico dirigenziale, dal Direttore Generale.

Ai dirigenti con meno di 5 anni di effettiva anzianità sono conferiti solo incarichi professionali di base, di valori pari ad € 1.500 annui, mentre a quelli con almeno 5 anni di anzianità, a seguito di verifica del Collegio tecnico, è invece conferito un incarico diverso dall'incarico professionale di base, di valore economico di almeno € 5.500, dal Direttore Generale su proposta del Direttore di struttura di appartenenza (che deve pervenire all'Azienda entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ufficio preposto), a decorrere dalla data di raggiungimento del quinto anno di anzianità. Resta inteso che, nel periodo intercorrente tra la maturazione dei 5 anni e il conferimento dell'incarico professionale dovrà essere garantita al dirigente l'applicazione della clausola di garanzia, ex art. 91 comma 2 del CCNL 19.12.2019, riconoscendo la retribuzione di posizione di € 5.000.

Art. 4 – Principi e criteri per il conferimento degli incarichi

Gli incarichi di Responsabile di UOSD e UOS nonché gli incarichi Professionali di Altissima Professionalità, di Alta Specializzazione e Professionali, vengono conferiti nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 18 e 19 del CCNL 19.12.2019 della Dirigenza area Sanità avendo riguardo all'assetto organizzativo aziendale (POAS), nel rispetto delle procedure di cui ai precedenti artt. 2 e 3 e tenuto conto, inoltre, dei criteri di seguito esplicitati.

La valutazione comparata dei curricula formativi e professionali dovrà tenere conto:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico;
- b) dell'area e disciplina o profilo di appartenenza;
- c) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o Enti o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
- d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa e individuale.

Art. 5 – Recepimento dell'incarico conferito

La procedura di conferimento dell'incarico dirigenziale si conclude con la sottoscrizione del contratto individuale d'incarico, che integra il contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro e che definisce tutti gli altri aspetti connessi all'incarico conferito ivi inclusi la denominazione, gli oggetti, gli obiettivi generali da conseguire, la durata e la retribuzione di posizione spettante. Il dirigente è tenuto ad accettare l'incarico assegnato entro il termine massimo di 30 giorni, fatta salva la tutela giurisdizionale dei propri interessi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 2 del CCNL 19.12.2019 area Sanità.

Art. 6 – Durata

Fermo restando il limite invalicabile di età previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo, la durata degli incarichi è di norma fissata come sotto specificato:

- Direzione di Dipartimento: hanno durata triennale e sono rinnovabili, anche per periodi inferiori. Gli stessi, stante la natura fiduciaria dell'incarico, non possono superare il periodo dell'incarico del Direttore Generale e cessano in caso di decadenza di quest'ultimo. Il Direttore del Dipartimento resta in carica sino alla nomina del suo successore.
- Direzione Struttura Complessa: hanno durata quinquennale, così come previsto dall'art. 15-ter, comma 2 del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i., con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo.

- Incarichi di Resp. UOSD e UOS, Altissima Professionalità, Alta Specializzazione, Professional e >5 anni: hanno una durata di cinque anni e sono rinnovabili, previa valutazione positiva.
- Incarico professionale di base: ha durata non superiore a cinque anni.

La durata degli incarichi può essere più breve solo nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per i motivi di cui all'art. 15-ter, comma 3 D.lgs n. 502/1992 e s.m.i. o per effetto della valutazione negativa ai sensi dell'art. 61 CCNL 19.12.2019 Area Sanità o per il venire meno dei requisiti. La durata può essere altresì inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per collocamento a riposo del dirigente.

Qualora alla scadenza dell'incarico conferito l'ASST, anche prescindendo da una valutazione negativa, non intendesse procedere alla conferma dello stesso, è possibile conferire al dirigente incarico diverso, anche di valore economico inferiore, conformemente a quanto previsto dall'art. 15, comma 5 del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i. e dall'art. 9, comma 32 del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010.

Art. 7 – Revoca degli incarichi

Gli incarichi sono revocati secondo quanto previsto dai CC.NN.LL. vigenti in materia, dal D.lgs n. 502/1992 e dalle ulteriori norme in materia.

Art. 8 – Incarichi temporanei di sostituzione

I Direttori di Dipartimento, di UOC e UOSD, comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Direzione Sanitaria/Sociosanitaria, DMP e UOC Risorse Umane il nominativo del dirigente incaricato di provvedere alla sostituzione, in caso di assenza per ferie, malattia e altri impedimento. In caso di assenza del Direttore di Dipartimento, il nominativo del sostituto viene comunicato a tutta la Direzione Strategica.

La sostituzione del Direttore di Dipartimento deve essere affidata ad un dirigente con incarico di direzione di struttura complessa afferente al dipartimento; la sostituzione dei Direttori di UOC, affidata con i criteri previsti dall'art. 22, c. 2, lett. a) e b) CCNL 19.12.2019, avviene nell'ambito dei dirigenti afferente alla struttura complessa stessa.

Nel caso in cui l'assenza del dirigente con incarico di struttura complessa o di struttura semplice a valenza dipartimentale ed il caso in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è affidata dall'ASST ad altro dirigente della struttura medesima, con atto motivato del Direttore Generale secondo i principi di cui all'art. 22, comma 2 del CCNL 19.12.2019 integrati dalla valutazione comparata dei curricula prodotti dai dirigenti interessati; tale sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario per espletare le procedure di cui al DPR 483 e 484 del 1997 ovvero dell'art. 17-bis d.lgs n. 502/1992 e s.m.i. e non può superare i 9 mesi, prorogabili di altri 9.

Art. 10 – Norme finali e di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia.